

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).